



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) TUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) SEMERARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) DI RIENZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) POSITANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MARIA MADDALENA SEMERARO

Seduta del 08/06/2020

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento assistito da delegazione di pagamento, stipulato in data 8.09.2011 ed estinto anticipatamente previa emissione del conteggio estintivo del 7.03.2012, il ricorrente chiede il rimborso, secondo il criterio *pro rata temporis*, della complessiva somma di € 3.005,60, a titolo di commissioni di intermediazione, commissioni di attivazione e oneri assicurativi, già al netto di quanto rimborsato in sede di conteggio estintivo, pari a € 1.529,89, oltre agli interessi legali dalla data dell'estinzione anticipata e le spese per l'assistenza difensiva, da liquidarsi in via equitativa.

L'intermediario, costituitosi, eccepisce la detrazione di € 1.529,89 dall'importo complessivo dovuto e calcolato nel conteggio estintivo a titolo di commissioni rete distributiva non maturate, operata dalla società cessionaria in applicazione dei criteri indicati in contratto e nel "*piano annuale di rimborso*", in linea con la giurisprudenza dell'Arbitro. Precisa che l'importo rimborsato è quello risultante dal menzionato "*piano annuale*" per la mensilità successiva a quella in cui è avvenuta l'estinzione anticipata del prestito. In riferimento agli oneri assicurativi, osserva che l'art. 8 delle condizioni contrattuali riconosce al ricorrente il diritto ad ottenere dalla compagnia assicurativa "*il rimborso pro-quota della parte del premio assicurativo non goduto*" e che nel "*piano annuale di rimborso*" è indicato l'ammontare della somma spettante "*in base al periodo temporale in cui verrà effettuata la richiesta di estinzione anticipata*". Precisa che le compagnie assicurative hanno già rimborsato l'importo complessivo di € 1.172,68. Eccepisce, inoltre, di avere rimborsato



l'ulteriore importo di € 249,93, a mezzo assegno circolare, a titolo commissioni rete distributiva (€ 31,36) e oneri assicurativi (€ 198,57), unitamente al contributo di € 20,00. Precisa che tale somma è pari alle differenze tra gli importi indicati nel "*Piano Annuale*" in corrispondenza della rata n. 5 in cui è avvenuta l'estinzione anticipata e quanto rimborsato sia in sede di conteggio estintivo, sia dalle compagnie assicurative. Aggiunge che l'unica voce di costo indicata in contratto come non rimborsabile è rappresentata dalle spese di istruttoria, aventi natura *up front*. Sottolinea che la sentenza emessa dalla Corte di Giustizia UE non si applicherebbe ai contratti già estinti, i quali hanno esaurito i propri effetti alla data della pronuncia, come peraltro sarebbe attestato dalla comunicazione della Banca d'Italia del 4.12.2019. Chiede, pertanto, in via principale, di dichiarare cessata la materia del contendere e, in via subordinata, di respingere il ricorso.

DIRITTO

Il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui:

- *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”*. Al riguardo, il Collegio precisa che la diretta applicabilità della pronuncia della Corte di Giustizia ai rapporti orizzontali deriva dal peculiare ruolo affidato al giudice comunitario, al quale è demandata, per il tramite dello strumento del rinvio pregiudiziale, l'interpretazione della disciplina europea. Ove, pertanto, l'intervento del giudice comunitario riguardi la corretta interpretazione di una previsione già recepita dall'ordinamento nazionale, qual è quella contenuta nell'art. 16 della Direttiva Europea, trasposta nel nostro ordinamento per il tramite dell'art. 125 sexies TUB, il giudice nazionale, in sede di sua applicazione, non può che essere vincolato ai principi enunciati a livello comunitario. In ciò, trova peraltro fondamento la stessa efficacia retroattiva delle pronunce della Corte, pure ampiamente riconosciuta dalla giurisprudenza di legittimità, non sostanziando l'intervento correttivo rilevante sul piano interpretativo un'ipotesi di *ius superveniens*.
- *“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”*.



Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front* ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *"il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento"*, valutando inoltre che *"non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi"*.

Nel caso di specie, il Collegio rileva la natura *up front* delle commissioni di istruttoria, corrispettive di attività prodromiche alla conclusione del contratto. Per quanto riguarda, invece, le commissioni rete distributiva, osserva che l'opacità della relativa clausola contrattuale è superata dalla circostanza che il contratto distingue tra quota *up front* e quota *recurring*, secondo l'allegato "Piano annuale di rimborso", sottoscritto dal cliente, individuando i criteri e l'importo rimborsabile in corrispondenza di ciascuna rata (Collegio di Coordinamento, dec. n. 10003/2016; Coll. Bari, decisioni nn. 3084/2017, 3271/2017, 3275/2017, 8450/17, 3087/2018). Analogo criterio di rimborso è previsto per gli oneri assicurativi, rispetto ai quali l'orientamento dell'Arbitro è nel senso che *"sia lecito prevedere, per l'ipotesi di estinzione anticipata, un rimborso in misura meno che proporzionale rispetto al numero delle rate residue, poiché, in caso di finanziamenti assistiti da piano di ammortamento, la quota parte del premio assicurativo è normalmente decrescente. L'essenziale, per tale profilo, è che il criterio di calcolo della quota rimborsabile sia indicato nel contratto"* (v le richiamate decisioni).

Tanto premesso, tenuto conto dei rimborsi di cui c'è evidenza, il Collegio reputa che le richieste del cliente meritino di essere parzialmente accolte secondo il prospetto seguente:

durata del finanziamento ▶	96
rate scadute ▶	5
rate residue	91

TAN ▶	5,61%
-------	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	94,79%
- in proporzione alla quota	90,56%

n/c	▼	restituzioni					tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	rimborsi ▼	
○	Comm. rete distrib. (60%)	€ 1.689,41	€ 1.601,42	€ 1.529,88	€ 1.561,25	€ 1.561,25	€ 0,00
○	Comm. rete distrib. (40%) (<i>up front</i>)	€ 1.126,27	€ 1.067,61	€ 1.019,92			€ 1.019,92
○	Spese di istruttoria (<i>up front</i>)	€ 450,00	€ 426,56	€ 407,51			€ 407,51
○	Oneri assicurativi	€ 1.519,01	€ 1.439,89	€ 1.375,57	€ 1.371,25	€ 1.371,25	€ 0,00
○			€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00
○			€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00
	<i>rimborsi senza imputazione</i>						€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 1.427,43
interessi legali	si

Il ricorrente chiede inoltre la refusione delle spese per la difesa tecnica. La richiesta non può essere accolta tenuto conto della natura seriale del ricorso.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

L'intermediario ha già rimborsato le spese di procedura.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 1.427,43, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS